



Direttiva sulla comunicazione della giurisprudenza del 4 maggio 2022

1. Scopo

La presente direttiva disciplina la collaborazione tra la presidenza, l'ufficio stampa e i giudici del tribunale nella comunicazione della giurisprudenza ai media.

2. Basi

Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (RS 173.32)

Regolamento del 17 aprile 2008 del Tribunale amministrativo federale (RS 173.320.1)

Regolamento del 21 febbraio 2008 del Tribunale amministrativo federale concernente l'informazione (RS 173.320.4)

Concetto quadro del 30 marzo 2011 sulla comunicazione dei tribunali della Confederazione con i media

3. Competenze

¹ **Il presidente** rappresenta il Tribunale amministrativo federale verso l'esterno. Il Tribunale amministrativo federale dispone di un ufficio stampa.

² **L'ufficio stampa** è il servizio di contatto centrale per tutte le questioni legate ai media. I giudici e i collaboratori inoltrano all'ufficio stampa ogni domanda posta da giornalisti. L'ufficio stampa provvederà a rispondervi dopo aver consultato il giudice istruttore ed eventualmente la presidenza del tribunale.

³ In caso di divergenze di opinioni tra il giudice istruttore e l'ufficio stampa in merito alla comunicazione della giurisprudenza, la presidenza del tribunale è chiamata a intervenire per trovare una soluzione consensuale.

4. Principi

¹ Il Tribunale amministrativo federale informa sulla sua giurisprudenza **in modo attivo, tempestivo ed esauriente**, se non vi si oppongono interessi pubblici o privati degni di protezione. Il Tribunale amministrativo federale comunica in primo luogo tramite le sue sentenze.

² Per i casi complessi o rilevanti per il pubblico il Tribunale amministrativo federale accompagna la comunicazione della giurisprudenza **con i mezzi adeguati** (comunicati stampa, prese di posizione, interviste).

³ Per le **procedure pendenti** vengono comunicate, d'intesa con il giudice istruttore, soltanto le informazioni generali sullo svolgimento procedurale. Per i **casi conclusi** l'ufficio stampa risponde direttamente a domande semplici, mentre per le domande complesse provvede a chiedere informazioni al giudice istruttore.

⁴ I giornalisti accreditati possono chiedere che una procedura sia trattata come «**cause célèbres**»¹. Anche l'ufficio stampa può formulare una richiesta in tal senso di propria iniziativa in forma di proposta. In entrambi i casi la decisione al riguardo spetta al giudice istruttore.

⁵ I giornalisti accreditati ricevono **tutte le sentenze materiali** delle Corti I, II e III nonché le decisioni materiali importanti delle Corti IV, V e VI. Inoltre, ricevono le decisioni formali che presentano un interesse per il pubblico.

⁶ Di norma, i giornalisti accreditati ricevono **la versione non anonimizzata** della sentenza **ma con espunti i segreti d'affari**. In taluni settori specifici – procedura di assistenza amministrativa, riconoscimento di diplomi, diritto di asilo, assicurazione invalidità, diritto del personale, esami, contributi di solidarietà, diritto fiscale, sistema d'informazione sul casellario giudiziale, concorrenza, servizio civile, misure coercitive per la lotta contro il terrorismo – ricevono invece la versione anonimizzata.

⁷ Di norma, le sentenze vengono inviate per via elettronica; per ogni sentenza è previsto **un periodo di attesa (embargo)**, che consente ai giornalisti accreditati di trattare il caso con la necessaria accuratezza.

⁸ L'embargo è generalmente fissato a 7 giorni dall'invio. Per una «cause célèbre» si contano 2 giorni. L'embargo termina alle ore 12.00 (mezzogiorno) della data prefissata. Per le «causes célèbres» molto importanti le parti ricevono la sentenza dapprima per via elettronica.

⁹ Nel caso di «causes célèbres» che implicano fatti rilevanti per l'andamento della borsa, la sentenza è inviata alle parti tra le ore 17.30 e le ore 18.00 (eventualmente i patrocinatori sono avvisati in anticipo), con l'indicazione che essa, assieme all'eventuale comunicato stampa, sarà pubblicata il giorno alle ore 21.00 sul sito Internet del Tribunale amministrativo federale. L'embargo termina quindi alle ore 21.00 del giorno di spedizione.

5. Accreditamento

¹ I giornalisti interessati che informano regolarmente sulla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale possono chiedere l'accreditamento.

² Per i giornalisti accreditati, il Tribunale amministrativo federale introduce un sistema a **due cerchi**. Alla prima appartengono, di regola, i giornalisti che seguono la giurisprudenza del tribunale a titolo principale. Alla seconda appartengono i giornalisti che seguono la giurisprudenza del tri-

¹ Per «cause célèbre» s'intende una procedura presentata al Tribunale amministrativo federale che, dati i fatti, la causa o le parti coinvolte suscita particolare interesse e attira l'attenzione dei media.

bunale a titolo accessorio. La prima cerchia riceve le sentenze con l'embargo. La seconda riceve le sentenze il giorno in cui scade l'embargo, con qualche ora di anticipo.

6. Strumenti per la comunicazione

¹ Il **comunicato stampa** contiene l'essenziale di una sentenza e facilita la cronaca giudiziaria nei casi complessi o rilevanti per il pubblico.

² Sia il giudice istruttore sia l'ufficio stampa possono proporre di redigere un comunicato stampa su una determinata sentenza. Il giudice istruttore controlla il comunicato e l'approva. Il comunicato viene pubblicato in tedesco, francese, italiano e inglese.

³ Il segretariato generale provvede alle **traduzioni** del comunicato stampa in collaborazione con la corte interessata.

⁴ Nei casi complessi o rilevanti per il pubblico l'ufficio stampa accompagna e completa la comunicazione con **prese di posizione e interviste**.

7. Abrogazione della direttiva anteriore

La direttiva del 9 giugno 2011 concernente la comunicazione della giurisprudenza è abrogata.

8. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 4 maggio 2022.